

**ICA REN DOS S.r.l.**

P.IVA 16649761000  
Via Giuseppe Ferrari n. 12  
00195 – Roma  
[icarendos.srl@legalmail.it](mailto:icarendos.srl@legalmail.it)

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica  
DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI  
DIVISIONE V – PROCEDURE DI VALUTAZIONE VIA E VAS  
[MITE@pec.mite.gov.it](mailto:MITE@pec.mite.gov.it)

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica  
COMMISSIONE PNRR-PNIEC  
Gruppo Istruttore 3  
[compniec@pec.mite.gov.it](mailto:compniec@pec.mite.gov.it)

e.p.c. Ministero della Cultura  
Soprintendenza Speciale per il PNRR  
[ss-pnrr@pec.cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@pec.cultura.gov.it)

e p.c. Direzione Valutazioni Ambientali  
SEDE  
[VA@pec.mite.gov.it](mailto:VA@pec.mite.gov.it)

**Oggetto: [ID: 10705] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006 relativa al Progetto di un impianto agrovoltaiico denominato "Grotte di Castro" di potenza di picco pari a 20,9 MWp e potenza nominale pari a 19,9 MWac, da realizzarsi nel Comune di Grotta di Castro, Provincia di Viterbo – (Vs. Osservazioni del Pubblico, Protocollo MASE m\_amte.MASE.REGISTRO UFFICIALE.ENTRATA.0043138.06-03-2024, Associazione "Amici della terra" Onlus- Sig. Mancini Caterini Antonio). Controdeduzioni ai sensi dell'art. 24, comma 3, del D.Lgs. 152/2006**

Proponente: ICA REN DOS S.R.L

In riferimento alla Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006 relativa al Progetto di un impianto agrovoltaiico denominato "Grotte di Castro" di potenza di picco pari a 20,9 MWp e potenza nominale pari a 19,9 MWac, da realizzarsi nel Comune di Grotta di Castro, Provincia di Viterbo, la proponente ICA REN DOS S.r.l. rappresenta di seguito ai sensi del D.lgs 152/2006 le Controdeduzioni alle osservazioni della Associazione "Amici della terra" Onlus- Sig. Mancini Caterini Antonio (vs. protocollo MASE m\_amte.MASE.REGISTRO UFFICIALE.ENTRATA.0043138.06-03-2024).

Roma, lì 27.3.202

**Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale****Controdeduzioni del proponente ex. Art 24, comma 3, D.lgs 152/2006**

La **ICA REN DOS S.r.l.**, C.F. e P.IVA 16649761000 Via Giuseppe Ferrari n. 12, 00195 – Roma, domicilio digitale [icarendos.srl@legalmail.it](mailto:icarendos.srl@legalmail.it), iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma nella sezione ordinaria, in persona del suo rappresentante pro tempore, rappresenta quanto segue:

**Premesso che**

- Con nota acquisita al prot. n.146638/MASE del 15/09/2023 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, la Società Ica Ren Dos S.r.l. ha presentato istanza per l’avvio del procedimento in epigrafe, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, integrata con il piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. 120/2017;
- Il progetto consiste nella realizzazione di un nuovo impianto agrolvoltaico per la produzione di energia elettrica da fonte solare, della potenza di picco di 20,9 MWp e potenza in immissione di 19,89 MW, da realizzarsi su aree agricole situate nel comune di Grotte di Castro (VT);
- Il progetto rientra nella tipologia di cui all’Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, punto 2, denominata: *“impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW”*, nonché tra i progetti ricompresi nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nella tipologia elencata nell’Allegato I-bis alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, al punto 1.2.1 denominata *“Generazione di energia elettrica: impianti idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici (in terraferma e in mare), solari a concentrazione, produzione di energia dal mare e produzione di bioenergia da biomasse solide, bioliquidi, biogas, residui e rifiuti”*;
- Il progetto non ricade in alcuna delle aree indicate al comma 8 dell’art.20 del D.L. 199/2021 recante *“Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”*. Pertanto, si applicano i tempi e le modalità previsti per i progetti di cui al citato art. 8, comma 2-bis, nonché degli articoli 24 e 25 del D.Lgs. 152/2006, e

l'istruttoria tecnica di valutazione di impatto ambientale dovrà essere svolta dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC;

- Con nota al prot. N. 0155747/MASE del 02.10.2023 accertava la completezza della documentazione necessaria, comunicava al Proponente ed alle Amministrazioni interessate;
- Ai sensi dell'art. 24, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., anche ai fini dell'avvio dell'istruttoria tecnica, che ai sensi dell'art. 24, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, il Progetto, lo Studio di impatto ambientale, la Sintesi non tecnica, e l'Avviso al pubblico, venivano pubblicati sul sito web di MASE all'indirizzo: <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/10242/15099>;
- Ai sensi dell'art. 24, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., come modificato dall'art. 6, del D.L. 152/2021, dalla data di pubblicazione dell'avviso al pubblico sul sito web del Ministero, decorre il termine di 30 giorni entro il quale chiunque abbia interesse può presentare alla scrivente le proprie osservazioni concernenti la Valutazione di Impatto Ambientale, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. Ai sensi del predetto comma, entro il medesimo termine, sono acquisiti per via telematica i pareri delle Amministrazioni e degli Enti pubblici in indirizzo;
- Nel termine previsto *ex lege* per la formulazione delle osservazioni pubbliche sul sito del MASE all'indirizzo <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/10242/15099> venivano pubblicate differenti osservazioni mosse dai seguenti dichiaranti: Comune di grotte di Castro, Sig. Francesco Orzi; Sig. Antonio Mancini Caterini, Sig.ra Maria Gabriella Quarcia.
- Nei termini previsti *ex lege* la ICA REN DOS S.r.l., nella sua qualità di proponente del progetto *de quo*, provvedeva a trasmettere le Controdeduzioni alle osservazioni pubbliche pervenute;
- In data 14.3.2024 sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica venivano pubblicate nuove osservazioni a cura della Associazione "Amici della terra" Onlus- Sig. Mancini Caterini Antonio (vs. protocollo MASE m\_ante.MASE.REGISTRO UFFICIALE.ENTRATA.0043138.06-03-2024);
- Alla luce di quanto sopra premesso, la ICA REN DOS S.r.l., nel rifarsi integralmente a quanto già contro dedotto, richiede il rigetto totale delle osservazioni formulate dalla Associazione "Amici della terra" Onlus per

**i seguenti motivi:****i. Inammissibilità delle eccezioni circa la presunta violazione dei vincoli paesaggistici prescritti  
*ex lege***

La Associazione “Amici della terra” Onlus nel formulare nuovamente le sue osservazioni, a seguito delle già presentate controdeduzioni della scrivente, insiste nel sostenere che la valutazione dell’impatto ambientale del progetto *de quo* non tiene in considerazione dei dettati normativi ma, anzi, riduce arbitrariamente la distanza necessaria da quei beni sottoposti a tutela ai sensi del D.lgs. n. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali).

In particolare, l’Associazione sostiene che *“Va confutata anche l’interpretazione della proponente sulle fasce di rispetto di cui all’art. 20 co.8 DLgs 199/2021. La Società si appella al consueto argomento per cui il senso della norma non è quello di interdire le installazioni in una zona specifica, bensì di accelerare la procedura autorizzatoria ove gli impianti si collochino in aree idonee ai sensi della norma. In realtà tale argomento è demolibile attraverso un’interpretazione letterale della norma per cui la supposta accelerazione procedimentale ben potrebbe convivere con il divieto di installazioni nelle fasce di rispetto dai beni tutelati. Come dire che fuori dei beni tutelati si potrebbe beneficiare, ove riconosciuta, dell’idoneità ex lege e che, al contrario, nelle aree tutelate esiste un limite rappresentato dalle esigenze di protezione dei Beni sensibili. Quel limite vive non solo nello stretto perimetro del Bene ma anche nella fascia di rispetto prevista dal legislatore. Del resto questo è il significato, derivato dal diritto urbanistico, di fascia di rispetto nel governo del territorio. [...]”*.

**Tali considerazioni non possono che ritenersi infondate ed errate (!).**

*In primis*, infatti, corre l’obbligo di rammentare che Il Decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13, recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”*, ha introdotto, *inter alias*, rilevanti normative in tema di autorizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili (“Impianti FER”) con l’intento di snellire, velocizzare e semplificare gli *iter* amministrativi per la loro realizzazione.

Ebbene, tra le varie misure adottate dal D.L. PNRR *ter* troviamo in primo luogo “novità” rilevanti per la semplificazione dell’iter autorizzativo degli impianti da fonti energetiche rinnovabili, prevedendo modifiche in materia di aree idonee e fasce di rispetto, di limitazioni al potere della Soprintendenza, nonché, più in generale, in materia di procedimento di valutazione di impatto

ambientale (“VIA”) e di autorizzazione unica di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 (“Autorizzazione Unica”).

Più nello specifico, il Legislatore, muovendo nell’ottica della semplificazione degli procedimenti amministrativi, con l’art. 47 (*Disposizioni in materia di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili*) del sopracitato Decreto, in riferimento alle aree idonee e fasce di rispetto, dispone l’estensione delle aree idonee *ex lege*, disciplinate dall’art. 20, comma 8, del D.lgs n. 199/2021. Quindi, in altre parole, viene disciplinato il dimensionamento delle c.d. “aree buffer”, ossia di quelle aree ricomprese nella fascia di rispetto dei beni culturali sottoposti a tutela ai sensi del D.lgs. n. 42/2004 (“Codice dei Beni Culturali”) ed in particolare, per gli impianti fotovoltaici la fascia di rispetto viene ridotta da 1 chilometro a 500 metri.

La *ratio* che si cela dietro un tale intervento normativo, a seguito di una attenta e accurata analisi, non può che essere ricondotta alla volontà del Legislatore di aumentare le c.d. aree idonee e, quindi, di permettere con più facilità di beneficiare dei c.d. iter autorizzativi semplificati.

**Ora, non vi è chi non veda, come le aree idonee risultino una *conditio sine qua non* per beneficiare di procedure autorizzative semplificate e non già come *conditio* per la possibilità in generale di poter installare in una determinata area un impianto FER (!).**

A confutare quanto sin ora riportato vi è anche la specifica previsione da parte dello stesso Legislatore di quali sono gli iter autorizzativi, i vantaggi e tutte le annesse semplificazioni di cui possono beneficiare quegli impianti che andranno ad insistere su zone che devono intendersi idonee ovvero su quelle zone per le quali, dato le loro caratteristiche, non vi è la necessità di effettuare controlli stringenti.

L’obiettivo del Legislatore è chiaro: introdurre, a seconda delle caratteristiche dell’impianto FER, regimi abilitativi semplificati in materia di energie rinnovabili, sul presupposto – peraltro – che l’intervento ricada in aree considerate direttamente dalla legge come “idonee” alla realizzazione di tali impianti.

La sussistenza, dunque, di aree che si dovrebbero considerare *de plano* come idonee non può in nessun modo implicare che tutte le altre debbano essere classificate in modo aprioristico ed immotivato come “non idonee”.

Ma vi è di più!

La più granitica giurisprudenza ha consolidato il principio secondo cui la compatibilità delle innovazioni rispetto al vincolo paesaggistico va valutata diversamente a seconda della natura e dell'utilità delle singole opere; pertanto, **l'installazione di impianti fotovoltaici/agrovoltaici – attualmente considerati desiderabili per il contributo alla produzione di energia elettrica senza inconvenienti ambientali – non può essere vietata facendo riferimento alla loro semplice visibilità da punti di osservazioni pubblici e/o da beni "storici", ma solo dando prova dell'assoluta incongruenza delle opere rispetto alle peculiarità del paesaggio.**

Da ultimo, dunque, si può affermare che per poter constatare l'assoluta incompatibilità dell'installazione di impianti FER in una determinata area si necessariamente muove un'analisi che prenda in considerazione plurimi aspetti tecnici/legali e che, quindi, non si può far discernere da valutazioni discrezionali e/o aprioristiche.

**ii. Infondatezza dell'ipotetica sovrapposizione dell'impianto con il sentiero denominato "sentiero dei briganti"**

Con il secondo punto, l'Associazione "Amici della terra" Onlus procede le sue nuove osservazioni eccependo ancora una volta l'ipotetica sovrapposizione dell'impianto de quo con il sentiero denominato "sentiero dei briganti", che a suo dire interesserebbe proprio l'aria su cui andrà ad insistere il progetto.

Secondo l'Associazione, infatti, non solo la scrivente non avrebbe fornito alcun dato a riguardo ma, continua a sostenere che la presenza di impianti FER accanto al suddetto sentiero andrebbe ad alterare l'intero paesaggio naturalistico provocando così presunti danni.

**Tali considerazioni non possono che ritenersi infondate ed errate (!).**

Sul punto, la scrivente non può astenersi dal ricordare che tali eccezioni erano state già sollevate dalla stessa Associazione con le prime osservazioni inviate e, che la proponete aveva debitamente riscontrato.

Ora, nel richiamare integralmente quanto già contro dedotto, in tal sede si vuole ricordare che è il tracciato ufficiale del percorso non risulta disponibile su portali ufficiali, ma desumibile in forma frammentata su siti di carattere non ufficiale. L'unico tratto reso noto dal portale della Regione Lazio è quello riconducibile alla Riserva Naturale Regionale del Monte Rufeno, identificato con il codice ufficiale CAI101.

Dalla ricognizione effettuata degli atti regionali finalizzata a finanziare progetti di recupero inerenti al “Sentiero dei Briganti”, si precisa che non risulta mai allegata una planimetria ufficiale dei tratti interessati, risulta quindi impossibile stabilire l’esatto percorso.

Il layout di progetto visionabile sul documento ICA\_101\_TAV26\_Layout\_impianto\_FV\_su\_mappa\_catastale coinvolge esclusivamente aree private, lasciando libere le aree e le strade di proprietà pubblica. Il cd. “Sentiero dei Briganti” non è censito tra i beni vincolati dal P.T.P.R. della Regione Lazio – Tav. B “Beni Paesaggistici”, né Tav. C “Beni del patrimonio naturale e culturale”.

A fronte di quanto esposto, riconosciuto il valore storico-naturalistico del percorso sopraccitato e la possibilità di passare sulla viabilità pubblica esistente, la scrivente si riserva di ricevere disposizioni in merito dagli Enti competenti.

**P.Q.M.**

Voglia codesta Spettabile Amministrazione, preliminarmente, dichiarare inammissibili le osservazioni avanzate dalla Associazione “Amici della terra” Onlus poiché già avanzate ed oggi solo reiterate.

Quanto al merito, in ogni caso, rigettare le stesse in quanto infondate ed inammissibili.

Roma, lì 2.4.2024

ICAREN DOS S.r.l.

 **ICA REN DOS SRL**  
Via Giuseppe Ferrari, 12  
00195 Roma (Italia)  
C.F./P.IVA 16649761000